



ISTITUTO COMPRENSIVO “A. ANGIULLI – DE BELLIS”

Via Carlo Poerio, 31 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Tel. 0804968198 - Cod. Min. BAIC82700Q - Cod. Fisc. 93423110720

e-mail: baic82700q@istruzione.it PEC: baic82700q@pec.istruzione.it Sito internet: www.icangiulidebellis.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFB12V

CAPO XV: REGOLAMENTO D'ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI ED I LIMITI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c. 2, lettera a) del DI 129/2018;

- VISTA la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante “Orientamenti interpretativi DI 129/2018”, in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d’Istituto “dettino un’autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
- VISTI il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e il D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 31 a.s. 2020/21 del 29/01/2021;
- VISTO il regolamento d’istituto contenente, tra l’altro, i criteri ed i limiti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 33 a.s. 2021/22 del 14/12/2021;

DELIBERA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico (*di seguito denominato anche “DS”*), delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.lgs. 36/2023 e dal D.I.129/2018.

TITOLO II
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 2 - PRINCIPI

1. L’Istituzione Scolastica per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. La gestione amministrativo-contabile dell’Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l’applicazione del nuovo codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023).
3. Alla scelta del contraente, nell’affidamento di lavori oppure servizi e forniture, si perviene attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 46 del D.l. 28 agosto 2018 n.

129, che rimanda al D.lgs. n. 50/2016, il quale è stato abrogato dal D.lgs. n. 36/2023, nuovo codice dei contratti pubblici, in vigore dal 01/04/2023, ma che presta efficacia a decorrere dal 01/07/2023.

4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono intesi sempre al netto dell'IVA.

ART. 3 - LIMITI E POTERI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Il DS svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del D.l. n. 129/2018.
2. Il DS può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (*di seguito denominato anche "DSGA"*) o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25 D. Lgs. n. 165/2001.
3. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.l. n. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 62/2005.
5. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.
6. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 241/1990, il DS, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione di contrarre, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato dall'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023.
2. A tal fine, il DS può svolgere un'informale indagine di mercato attraverso la comparazione siti WEB, consultazione listini e cataloghi anche elettronici, analisi dei risultati di procedure precedenti, verifiche affidamenti di altre stazioni appaltanti, o con richiesta di almeno due preventivi, sia su MEPA che fuori.
3. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria, **per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023**, è effettuata secondo i criteri:
 - a. dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;

- b. il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.
4. Il DS con propria determina stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, CRITERI E LIMITI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al libro II Parte I del Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. n. 36/2023 - avvengono nel rispetto dei principi generali di cui alla parte I titolo I, e di quanto disposto agli articoli Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti), Art. 50. (Procedure per l'affidamento), Art. 51. (Commissione giudicatrice), Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti), Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive), Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale), Art. 55. (Termini dilatori), Art. 16. (Conflitto di interessi), Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici), Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale).
2. Ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, con le seguenti modalità:
 - a. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 5.000,00 euro si procede mediante affidamento diretto a cura del DS, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo, ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.lgs. 36/2023 è consentito derogare al principio di rotazione.
 - b. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro, si procede mediante affidamento diretto a cura del DS, senza previa consultazione o comparazione di offerte, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
 - c. L'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 10.000,00 euro e fino a un importo inferiore a 140.000,00 euro, avviene mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
 - d. Per affidamenti di lavori, di importo superiore a 10.000,00 euro e fino a un importo inferiore a 150.000,00 euro, si procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
 - e. È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio/forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia.
 - f. Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei

Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione, in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione alla tipologia di viaggio stesso in quanto per ciascuna tipologia possono venir coinvolti operatori diversi (Stage linguistici di soggiorno all'estero con contratti da stipulare con scuole e famiglie, viaggi di un giorno con prenotazione del solo mezzo di trasporto, viaggi di più giorni con intervento di agenzie di viaggi).

RIEPILOGO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023)

3. Ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con le seguenti modalità:
- a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b. affidamento diretto dei servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, previa adeguata motivazione;
 - e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie;

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle precedenti lettere *c*, *d*, *e*, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati.

Per gli affidamenti di cui alle precedenti lettere *c, d, e*, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara) e ove previsto il CUP (Codice Unico di Progetto) e, quando previsto dalla normativa vigente, il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza).
2. Un passaggio preliminare della procedura amministrativa consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di uno Codice Identificativo di Gara all'ANAC attraverso il sito web dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it.
3. Il CIG in modalità semplificata (SmartCig) si richiede per procedure di gara d'importo inferiore a € 40.000,00. Qualora dovesse intervenire un adeguamento del suddetto limite a seguito di delibera ANAC, detto importo si intenderà automaticamente adeguato.
4. Per gli affidamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza superiori a € 5.000,00 sarà obbligatorio richiedere il CIG ordinario.

ART. 7 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, il DS nomina un **responsabile unico del progetto** (*di seguito denominato "RUP"*) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, del D. Lgs. 36/2023 e svolge le attività di cui all'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023;
3. Il RUP, il cui nominativo va indicato nella decisione a contrarre, può nominare dei sub-responsabili di procedimento ed essere affiancato da una struttura di supporto «*alla quale destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo*» (art. 15, commi 4 e 6, D.lgs. n. 36/2023);
4. In assenza di incarico formale, la figura del RUP è individuata nel Dirigente rappresentante legale della struttura pubblica responsabile che indice la gara per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni (Dirigente Scolastico).

ART. 8 - DECISIONE A CONTRARRE

1. Il DS, accertata la necessità di procedere all'affidamento di un lavoro, un servizio o una fornitura, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, adotta, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.lgs. n. 36/2023, art. 17 - Fasi delle procedure di affidamento).
2. La decisione a contrarre o atto equivalente - propedeutica all'avvio dell'attività negoziale - deve contenere quali elementi essenziali:
 - a. l'oggetto dell'affidamento
 - b. l'importo
 - c. il fornitore
 - d. le ragioni della scelta del fornitore, in particolare di essere in possesso di *«documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»* (artt. 50 e 100 del D.lgs. n. 36/2023)
 - e. il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale (ai sensi art. 94 e successivi D.lgs. n. 36/2023)
 - f. il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche professionali (di cui art. 100 e successivi del D.Lgs. n. 36/2023), ove richiesti
 - g. l'individuazione del RUP.
3. Nella decisione a contrarre, il DS può provvedere a individuare il RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023.
4. Alla decisione a contrarre dovrà essere data pubblicità legale secondo la normativa vigente.

ART. 9 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA

5. In seguito all'acquisizione della decisione a contrarre, il DSGA (o un assistente amministrativo da lui incaricato, così come previsto dal piano delle attività del personale ATA) procede all'attività istruttoria sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico di cui al presente Regolamento.
6. L'Istituzione scolastica ai sensi della Legge n. 135/2012 è obbligata ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, attraverso le Convenzioni quadro presenti sul portale CONSIP S.p.A. Nel caso in cui vi sia una Convenzione attiva, ma la stessa non risulti idonea a soddisfare il fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art.1 comma 510 della Legge di stabilità 2016, l'Istituzione scolastica può procedere ad acquistare autonomamente in seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (Dirigente Scolastico) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti.
7. L'Istituzione scolastica dovrà, quindi, verificare, preliminarmente, l'esistenza di convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A. e procedere mediante adesione alle stesse, nel caso in cui ritenga l'oggetto delle convenzioni Consip conforme al proprio fabbisogno (il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente

Scolastico previa Decisione a Contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e Delle Finanze).

8. In caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto precedente, l'istituzione scolastica, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e delle relative previsioni di attuazione, potrà scegliere se ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), idoneo sotto il profilo merceologico ed utilizzabile dal punto di vista economico, oppure potrà espletare procedure di affidamento in via autonoma sul libero mercato, secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici (ad esclusione dei beni e servizi informatici per cui è obbligatorio ricorrere al MEPA).

ART. 10 - STRUMENTI DI ACQUISIZIONE SU CONSIP S.p.A.

1. L'Istituzione scolastica rispetta la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da CONSIP S.p.A, così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it:
 - a) utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologica richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 - b) utilizzo degli accordi quadro stipulati dalla CONSIP S.p.A. o del sistema dinamico di acquisizione gestito dalla CONSIP S.p.A. (art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), **per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario**;
 - c) in assenza dei suddetti strumenti presenti su CONSIP S.p.A. o in presenza di convenzioni quadro attive, ma inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituzione Scolastica può rifornirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., o sul mercato libero;
 - d) per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, l'Istituzione scolastica deve utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori (Legge 208/2015 art. 1 comma 512);
 - e) Con specifico riferimento al sistema MEPA, le modalità di acquisto utilizzabili, a discrezione del Dirigente Scolastico anche in riferimento all'importo dell'appalto, sono le seguenti: (i) ordine diretto di acquisto (ODA), (ii) trattativa diretta, (iii) confronto di preventivi, (iv) richiesta di offerta (RDO) semplice ed evoluta.
2. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma (Art. 46, DI 129/2018).

ART. 11 – ACCORDI DI RETE PER GLI AFFIDAMENTI E GLI ACQUISTI

1. L'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 46 del D.l. 129/2018, fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può

espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti a norma dell'art. 47 del D.l. 129/2018.

2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
3. Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
4. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D. l. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

ART. 12 – ACQUISTI EXTRA CONSIP E MEPA

1. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte dell'Istituzione Scolastica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.
2. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP ovvero emerga che il bene/servizio disponibile non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (*ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo*) o il fatto che quel bene o servizio è presente, ma non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
3. L'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione CONSIP) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (L. 208/2015, c. 510. Nota MIUR n. 1711/2019, Quaderno MIUR n. 1, giugno 2019).
4. L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente

comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015, cc. 512 e 516. Quaderno n. 1, luglio 2020).

5. Resta pertanto possibile procedere ad acquisti "extra Consip" mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti ipotesi:
 - a. in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
 - b. in caso di minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola;
 - c. qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione sia disponibile, ma non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali o per urgenza.

ART. 13 – ACQUISTI DI BENI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA'

1. La Legge n. 208/2015 all'art. 1, c. 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).
2. Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es., Me.PA.) si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, c. 450 della L.296/2006 (come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge n. 145/2018).

ART. 14 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. L'affidamento diretto deve rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, contenuto nell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023. Il suddetto principio, in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici pone le condizioni per una serie di possibili deroghe e disapplicazioni:
 - a. in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente;
 - b. in caso di diversa fascia economica, indicata in apposito regolamento di Istituto: il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa;
 - c. in casi motivati (struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto);
 - d. nel caso di affidamento diretto per importi inferiori a 5 mila euro.
2. **Si allega al presente regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale, le categorie merceologiche (allegato 1) e le fasce di costo (allegato 2) entro le quali trova attuazione il suddetto principio di rotazione per la presente Istituzione Scolastica.**

ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO
(art. 18 comma 10 e Allegato I.4 D.lgs. n. 36/2023)

1. Il nuovo Codice all'Allegato I.4 ha individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore deve assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Fascia di importo contratto	Imposta
(valori in euro IVA esclusa)	(valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

2. Tale imposta tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 16 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Gli Operatori economici, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95).
2. Tutte le ipotesi previste dall'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

ART. 17 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. Il nuovo Codice conferma la distinzione tra requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico-professionale. In particolare, quale requisito di idoneità professionale, si precisa all'art. 100 che l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio debba essere posseduto per attività non coincidente con l'oggetto dell'appalto, purché pertinente. Inoltre, al comma 11, si prevede che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, inerente alla qualificazione

degli operatori economici, per LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE, è possibile richiedere:

- a. quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di suddivisione della procedura in lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto;
- b. quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

ART. 18 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95) avviene, ai sensi della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici («BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico («FVOE»). Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, qualora non utilizzabile il fascicolo virtuale elettronico si procederà ad inviare richiesta via PEC agli enti di riferimenti per i relativi controlli, ad eccezione del DURC che potrà essere richiesto on line tramite il portale dell'Inps o dell'Inail e del certificato d'iscrizione alla camera di commercio che potrà essere richiesto accedendo al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (www.verifichepa.infocamere.it).
2. Ai sensi dell'art. 52 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera a e b del D.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (per tale dichiarazione, per appalti fino a 40.000,00 euro, non è obbligatorio l'uso del modello elettronico del DGUE). La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. In sede di prima applicazione, a decorrere dalle forniture avviate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente per anno solare, si procederà, alla scelta del campione su cui effettuare le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al punto precedente, mediante le seguenti modalità:
 - A. **Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 4.999,99 euro**, la stazione appaltante procederà sempre alla:
 - consultazione del casellario ANAC;
 - verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 - B. **Per lavori, servizi e forniture di importo da 5.000,00 a 39.999,99 euro**, la stazione appaltante procederà al controllo di tutti i requisiti richiesti

nell'ordine di un appalto ogni cinque, rientrante in tale fascia di prezzo (si procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti sull'affidatario del quinto ordinativo operato nell'anno solare e così ogni cinque affidamenti; esemplificando, il controllo deve essere effettuato sul quinto affidatario, sul decimo, sul quindicesimo, sul ventesimo e così via. L'individuazione dell'operatore economico sul quale effettuare il controllo deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati. A tal fine, il quinto affidamento è individuato sulla base del numero di protocollo assegnato alla decisione a contrarre o all'atto ad essa equiparato. Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno solare in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva), mediante:

- Consultazione del FVOE per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 100 del D.lgs. n. 36/2023;
- Controllo dell'osservanza della legge n. 68/1999;
- DURC;
- Visura camerale per la verifica del titolare effettivo;
- Richiesta certificato dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica;
- Eventuale comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).

C. Per servizi e forniture di importo da 40.000,00 a 139.999,99 euro, e per lavori da 40.000,00 a 149.999,99, la stazione appaltante procederà al controllo di tutti i requisiti richiesti nell'ordine di un appalto, acquisendo dall'operatore economico **il DGUE (obbligatoriamente in formato elettronico)**, mediante:

- Consultazione del FVOE per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 100 del D.lgs. n. 36/2023;
- Controllo dell'osservanza della legge n. 68/1999;
- DURC;
- Visura camerale per la verifica del titolare effettivo;
- Richiesta certificato dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica;
- Eventuale comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente Scolastico esamina il risultato dell'istruttoria e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Pertanto, con l'approvazione del nuovo Codice non sarà possibile procedere all'aggiudicazione e all'esecuzione in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti, ad eccezione delle procedure aventi ad oggetto interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, fino al 31 dicembre 2023 (salvo proroghe).
2. Il DS, individuato l'aggiudicatario ed effettuati i controlli su di esso, provvede alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 da effettuarsi, a pena di nullità, in forma scritta.

3. Il contratto conterrà i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e il termine di esecuzione;
 - b) le modalità di pagamento;
 - c) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in il contratto;
 - d) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
 - e) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) clausola risolutiva espressa che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dal Codice degli Appalti dichiarati attraverso autocertificazione, la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - g) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente alla prestazione oggetto del contratto;
 - h) clausola risolutiva in caso di mancato rispetto del patto di integrità, sottoscritto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", darà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto/ordinativo di fornitura.
 - i) In caso di lavori il contratto conterrà altresì:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. il termine di ultimazione dei lavori.
4. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

ART. 20 - INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, dal D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 e dalla ulteriore normativa vigente.
2. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del Codice degli Appalti, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023. Nei casi di cui alle lettere c), d), e) del comma 1, dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

4. Ai sensi dell'art. 48 del D.I. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'Istituto, sono pubblicati nel "Portale unico dei dati della scuola" e inseriti nel sito Internet dell'istituzione scolastica nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
6. Il D.S.G.A. provvede:
 - alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I. 129/2018;
 - alla pubblicazione dei contratti e delle convenzioni come previsto dall' 48 del D.I. 129/2018.

ART. 21 - VERIFICA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI - COLLAUDO

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.I. n. 129/2018 i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o esecuzione.
2. Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal DSGA apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 2 e 3.

ART. 22 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE

1. L'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richieda la garanzia provvisoria (art. 106), salvo che, nelle procedure di cui alla lettera *c, d, e*, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia definitiva è svincolata dal RUP, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

ART. 23 – PROGRAMMAZIONE

1. Il Codice, all'articolo 37, introduce alcune modifiche rispetto all'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016:
 - a. Programmazione triennale dei lavori per interventi di importo unitario (IVA esclusa) \geq € 150.000,00;
 - b. Programmazione triennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario (IVA esclusa) \geq € 140.000,00.

2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, i programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, sino al 31 dicembre 2023, sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e sul sito del MIT, ai sensi dell'art. 225, comma 2. Dall'anno 2024 saranno pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

ART. 24 – CLAUSOLE SOCIALI E IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (artt. 57, comma 1, e 102, D.lgs. n. 36/2023)

1. Tra le novità più significative che emergono dal testo del nuovo Codice si segnala, in chiave operativa, l'ampliamento del perimetro della clausola sociale, di cui all'art. 57 comma 1. In particolare, in continuità con l'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, dall'analisi dell'art. 57 emerge che l'inserimento nella documentazione di gara di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato permane:
 - a. nei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - b. negli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale;
 - c. nelle concessioni.

Diversamente, IN TERMINI INNOVATIVI, l'attuale quadro normativo:

- prevede l'obbligo di cui all'art. 57 di inserire espressamente, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali con le quali si richiedono, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire:
 - le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
 - per i lavoratori in subappalto, le stesse tutele economiche e normative rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'art. 102, al comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che l'operatore economico indichi, in sede di gara, le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopraindicati;

- specifica che il suindicato obbligo deve tenere conto "della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea [...]".

ART. 25 – CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE
(art. 57, comma 2, D.lgs. n. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 26 – QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI
(artt. 62 – 63 e Allegato II.4 D.lgs. n. 36/2023)

1. Con delibera n. 441 del 28 settembre 2022, l'ANAC ha approvato le Linee guida recanti *«attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici»*. Il nuovo Codice, agli artt. 62 e 63 e all'Allegato II.4, ha disciplinato la qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Condizioni necessarie per essere qualificati sono:
 - l'iscrizione dell'Amministrazione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);
 - la presenza nell'organico dell'Amministrazione di una struttura organizzativa stabile (SOS) dedicata agli ambiti di qualificazione;
 - la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
3. La qualificazione può riguardare i seguenti ambiti:
 - a. progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
 - b. esecuzione dei contratti.

La qualificazione per i lavori determina la possibilità di acquisire i relativi servizi di ingegneria e architettura. Fino al 31 dicembre 2024 la qualificazione per la

progettazione e l'affidamento comporta automaticamente anche la qualificazione per l'esecuzione, anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

4. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:
 - a. qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
 - b. qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023;
 - c. qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato è necessario possedere almeno una qualifica per il livello medio e la presenza di almeno un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Il livello per l'esecuzione è unico.

5. Le strutture non qualificate potranno:

- procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di beni e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti inferiori a 140.000,00 euro;
- procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro;
- effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto delle centrali di committenza qualificate e dei soggetti aggregatori;
- acquisire beni, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata o ad una stazione appaltante qualificata;
- acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia europea (215.000,00 euro) e lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro, mediante strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza qualificate.

ART. 27 - ACQUISIZIONI IN REGIME DI “INFUNGIBILITÀ” E DI “ESCLUSIVITÀ TECNICA”

1. Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile, **e quindi consente la deroga al principio di rotazione degli affidamenti anche per importi superiori a 5.000,00 euro**, nei casi di seguito riportati:
 - a) per quanto attiene ai SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI SOFTWARE nel fatto che l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della procedura, ovvero non garantisce l'adeguamento o implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l'aver predisposto la struttura della rete e degli apparati software e hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi;

- b) per quanto attiene all'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, nel fatto che i costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione, risultino sproporzionati.

Per costi "sproporzionati" si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti dall'istituzione scolastica quali, indicativamente: formazione del personale, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all'organizzazione dei servizi interessati.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

ART. 30 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente" e "Albo on line".

ALLEGATO 1 - TABELLA A

“CATEGORIE MERCEOLOGICHE divise per tipologia”

INFORMATICA
Accessori per l'informatica
Materiale informatico (cartucce, toner, ecc.)
Hardware e Software per le reti
Hardware per l'informatica (PC – Server - Notebook - Monitor per PC – Tablet - etc.)
Hardware per l'informatica (Stampanti – Scanner – sistemi di acquisizione dati – Tavolette grafiche - etc.)
Sistemi didattici Multimediali (LIM – Proiettori Interattivi – Monitor Touch - etc.)
Robot e Bracci Robotici semiprofessionali
Software per sistemi didattici
Software operativi e gestionali per pc uffici
Software antivirus e firewall
Sistemi didattici informatizzati (Hardware – piccoli sistemi robotici etc.)
Provider
Reti telematiche
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software
Sito web (fornitura – assistenza – manutenzione)
ELETTRONICA
Accessori e schede per elettronica
Antifurto
Componenti elettronici
Sistemi di controllo PLC
Strumentazione elettronica
Servizi di manutenzione
Apparati di telecomunicazioni
ARREDI
Mobili e Arredi per aule
Mobili e Arredi per Uffici
Mobili e Arredi per locali ad uso specifico
Mobili e Arredi per aule/laboratori scientifici, linguistici, musicali, artistici e multimediali
VIAGGI E TRASFERIMENTI
Agenzie Viaggio e Biglietteria
Alberghi
Noleggio bus
Ristorazione
Ticket Pasto
Agenzie di Catering
IMPIANTISTICA
Allestimenti tessili
Climatizzazione
Impianti elettrici ed idraulici
Infissimetallici
Sistemi audio e video
Impianti domotici
Impianti informatici (reti LAN e reti WIFI)

Impianti telefonici e di telecomunicazione
Tende e da avvolgibili
LAVORAZIONI
Lavori in ferro
Lavori in alluminio
Lavori in legno
MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO
Fotocopiatrici (assistenza – noleggio – vendita)
Macchine per ufficio
Stampanti per Ufficio
Servizi di manutenzione impianti e apparecchiature
LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI
Attrezzature Accessori e prodotti per la fisica
Attrezzature Accessori e prodotti per la Chimica
Attrezzature Accessori e prodotti per laboratori scientifici e tecnologici
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA
Cancelleria
Modulistica
Consumabili
Carta per stampanti o copiatrici
Toner
Articoli per ufficio
PUBBLICITA' E GRAFICA
Timbri e targhe
Tipografie
Agenzie pubblicitarie
Inserzioni sui giornali
Manifesti, volantini, brochure, depliant, ecc.
PROMOZIONE
Organizzazione manifestazioni e convegni
Rappresentanza (spese per attività di promozione della scuola come relazioni pubbliche, ospitalità, ecc.)
EDITORIA E MATERIALE BIBLIOGRAFICO
Libri
Libri Scolastici
Pubblicazioni
Legatorie
Diario scolastico
Registri e stampati
Riviste - pubblicazioni e relativi abbonamenti
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Materiale di pulizia e per l'igienizzazione dei locali, beni e persone
Piccole attrezzature per la pulizia e l'igiene dei locali
Prodotti farmaceutici e materiali di pronto soccorso
ATTREZZATURE GINNICO-SPORTIVE
Attrezzature ginniche
Materiali ginnico-sportivi
FORNITURE VARIE
Materiali elettrici

Materiali idraulici
Materiali plastici
Materiali per la Sicurezza
Materiali di Ferramenta
Materiale Antincendio
Materiali per lo Sport
Materiale e vestiario per Antinfortunistica
Piante e Fiori
AGENZIE DI SERVIZI E VARIE
Smaltimento di Rifiuti Speciali
Agenzie di Vigilanza
Servizi Postali
Agenzie di Formazione e Linguistiche
Agenzie di Pulizia
Agenzie di disinfestazione e sanificazione
Agenzie di Assicurazione
IMPRESE LAVORI E EDILIZIA
Imprese Edili
Imprese Ristrutturazioni
Piccoli adattamenti edilizi
Lavori di Rifacimento
Lavori idraulici
SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI
Medico competente
Manutenzione impianti e macchinari
Formazione del personale
Altri servizi da affidare a professionisti esterni
SERVIZI BANCARI
Servizio di tesoreria e di cassa
STRUMENTI MUSICALI
Strumenti musicali
Casse, impianti di amplificazione e piccole attrezzature musicali
GENERI ALIMENTARI
Beni e generi alimentari

ALLEGATO 2 - TABELLA B

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

LIVELLO	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE
1° FASCIA	Euro 0,00	Euro 500,00
2° FASCIA	Euro 501,00	Euro 1.000,00
3° FASCIA	Euro 1.001,00	Euro 2.000,00
4° FASCIA	Euro 2.001,00	Euro 5.000,00
5° FASCIA	Euro 5.001,00	Euro 9.999,99
6° FASCIA	Euro 10.000,00	Euro 20.000,00
7° FASCIA	Euro 20.0001,00	Euro 39.999,99
8° FASCIA	Euro 40.000,00	Euro 80.000,00
9° FASCIA	Euro 80.001,00	Euro 139. 999,99

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE LAVORI ANCHE DI MANUTENZIONE”

LIVELLO	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE
1° FASCIA	Euro 0,00	Euro 500,00
2° FASCIA	Euro 501,00	Euro 1.000,00
3° FASCIA	Euro 1.001,00	Euro 5.000,00
4° FASCIA	Euro 5.001,00	Euro 9.999,99
5° FASCIA	Euro 10.000,00	Euro 20.000,00
6° FASCIA	Euro 20.0001,00	Euro 39.999,99
7° FASCIA	Euro 40.000,00	Euro 149.999,99

Regolamento approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 a.s. 2023/24 del 19/09/2023.

Il Segretario
f.to Ins. Angela M. Colucci

Il Presidente
f.to Dott.ssa Mastrosimini Tapogna Annalicia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gerardo MAGRO
firmato digitalmente